Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

SEZIONI UNITE

RIUNIONE MARTEDI' 28 APRILE 2009 ORE 13.00

1)	**Ricorso della F.C. JUVENTUS S.p.A. con richiesta di procedimento d'urgenza** avverso la sanzione: • obbligo di disputare una gara a porte chiuse, inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 18.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)	**RESPINTO**
2)	**Ricorso Sig. BARILLA' CARLO (Presidente della società U.S.D. Sanremese Calcio)** avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., giusta previsione dell'art. 39, comma 3, Regolamento L.N.D. (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)	**INAMMISSIBILE**

3) Ricorso per revocazione ex art. 39

C.G.S. Sig. BARILLA' Carlo

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli per violazione dell'art. 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/SP/AM/blp del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009)

Cancellata dal ruolo

4) Ricorso per revocazione ex art. 39

C.G.S. proposto dal Sig. FABIANI Mariano,

(già dirigente F.C. Messina Peloro S.r.l.)

avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la sanzione della inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 21/CGF dell'11.9.2009 – Com. Uff. n. 53/CGF del 27.10.2009)

INAMMISSIBILE